

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto si applicano a qualsiasi acquisto di beni e/o servizi oggetto di specifico ODA d'acquisto emesso da VINCI Energies Building Solutions Italia S.r.l. SB (di seguito anche solo "VEBSI") e, se espressamente previsto, ad ogni accordo concluso con il Fornitore. L'ordine di acquisto e l'accordo concluso con il Fornitore verranno nel proseguo indistintamente indicati come "ODA".

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti condizioni generali, il significato di:

"Allegati": i documenti allegati all'ODA, inclusi i documenti in esso citati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

"Attività": la fornitura dei beni e/o l'esecuzione dei servizi oggetto dell'ODA da parte del Fornitore.

"Causa di Forza Maggiore": ha il significato di cui all'art. 15

"Condizioni Generali": le presenti condizioni generali per l'acquisto di beni e/o servizi.

"Contratto": l'Ordine d'Acquisto o l'accordo firmato con il Fornitore congiuntamente alle presenti Condizioni Generali.

"Fornitore": la persona fisica o giuridica verso cui è emesso l'ODA o che ha sottoscritto un accordo.

"Ordine d'Acquisto (ODA) o Ordine": il documento emesso da VEBSI per una specifica fornitura di beni e/o relativi servizi o ogni altro accordo concluso con il Fornitore.

ARTICOLO 2 – ODA E SUE MODIFICHE

2.1 L'ODA è da intendersi sempre emesso da VEBSI alle presenti Condizioni Generali che costituiscono parte integrante dello stesso e che prevalgono su eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.

2.2 In caso di contrasto tra le presenti clausole ed eventuali diverse pattuizioni contenute nell'ODA, le pattuizioni contenute nell'ODA prevarranno sulle presenti condizioni generali.

2.3 L'accettazione dell'ODA da parte del Fornitore si intenderà perfezionata con la sua sottoscrizione. In caso contrario, l'ODA si intenderà comunque accettato decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'ODA da parte del Fornitore senza che siano pervenuti a VEBSI rifiuto o richiesta di modifica entrambi in forma scritta. La predetta accettazione, espressa o tacita, comporterà l'accettazione integrale e senza riserve da parte del Fornitore del contenuto delle presenti Condizioni Generali.

2.4 Qualsiasi richiesta di modifica dell'ODA da parte del Fornitore deve essere espressamente approvata da VEBSI in forma scritta entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica. In caso contrario, la richiesta si intenderà rigettata.

2.5 A seguito dell'accettazione dell'ODA, il Fornitore non potrà rifiutare le modifiche dell'ODA che VEBSI richiederà per iscritto, ove le stesse non rappresentino più del 5 (cinque) % del totale dell'ODA. Il Fornitore dovrà comunicare a VEBSI, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di modifiche, a pena di decadenza, in modo dettagliato le proprie eventuali riserve in relazione alle modifiche. In mancanza di ciò, la richiesta di modifiche da parte di VEBSI verrà considerata accettata senza riserve dal Fornitore.

2.6 Nel caso in cui le modifiche incidano sul corrispettivo dell'ODA, VEBSI procederà a una scomposizione del prezzo dell'ODA che permetta di isolare gli elementi da tenere in considerazione per il calcolo dell'eventuale supplemento di prezzo e comunicherà al Fornitore la propria accettazione finale di tale corrispettivo. La corrispondente integrazione sarà indirizzata al Fornitore.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Il corrispettivo per l'Attività si riferisce alla fornitura oggetto dell'ODA, secondo le condizioni, modalità e tempi stabiliti nell'ODA stesso. Il Fornitore dichiara di ben conoscere le Attività e di avere completa e diretta conoscenza di tutti i criteri e parametri che hanno determinato il calcolo e l'entità dei prezzi qui concordati; che sono perciò ritenuti dal Fornitore congrui in relazione alle prestazioni ad esso richieste.

3.2 Pertanto, i prezzi indicati sono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto, e l'Attività verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia dell'orario di lavoro, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore.

3.3 Le spese di consegna, trasporto, spedizione, imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo tra le Parti.

3.4 La fattura dovrà riportare gli estremi dell'ODA (numero, data e posizione) con l'indicazione dettagliata delle attività a quale si riferisce e dovrà essere spedita via e-mail all'ufficio contabilità fornitori di VEBSI. Dovrà altresì riportare la scomposizione del totale della fattura e, all'occorrenza, le date e i riferimenti delle bolle di consegna.

3.5 Il pagamento avverrà secondo le modalità di volta in volta concordate da VEBSI con il Fornitore nel rispettivo ODA, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni a carico del Fornitore secondo le modalità stabilite da VEBSI o dal suo cliente.

3.6 Resta fermo di diritto di VEBSI di portare in compensazione eventuali penali e/o altre somme maturate a seguito di danni causati dal Fornitore con ogni importo dovuta al Fornitore stesso.

3.7 L'eseguito pagamento di una o più fatture al Fornitore non costituisce accettazione dell'Attività, né della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria

ARTICOLO 4 – CONSEGNA

4.1 Il termine o i termini di consegna dell'Attività sono indicati nell'ODA e sono da considerarsi essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore.

4.2 L'Attività deve essere conforme all'ODA e/o alle specifiche del capitolato eventualmente unito all'ODA. Essa dovrà essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle norme e leggi in vigore. I beni dovranno essere consegnati unitamente alla documentazione prescritta dalla vigente normativa (quale, a titolo

esemplificativo, manuali d'uso, certificati di garanzia, certificato di origine etc.). In caso contrario, VEBSI o il suo cliente potranno rifiutare la consegna/ricezione dell'Attività, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 13.

4.3 Tutte le consegne/esecuzioni saranno considerate effettuate solo presso l'indirizzo di consegna/esecuzione indicato sull'ODA, nei giorni e nelle ore di apertura del luogo di consegna/ricezione.

4.4 In caso in cui l'Attività consista nella fornitura di beni, alla consegna questi dovranno essere accompagnati da una bolla di consegna (DDT-Documento di Trasporto), su carta intestata del Fornitore, con l'indicazione del numero d'ODA e la descrizione della dei beni consegnati negli stessi termini riportati sull'ODA.

4.5 VEBSI avrà il diritto di rifiutare qualsiasi consegna effettuata con modalità e in luogo diverso da quello indicato sull'ODA, che sia parziale o anticipata o che sia non conforme a quanto prescritto nel precedente punto 4.4. La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna. In caso di rifiuto da parte di VEBSI di una consegna/esecuzione non conforme alle disposizioni dell'ODA, il Fornitore dovrà procedere a proprie spese alla messa in conformità, fatto comunque salvo il diritto di VEBSI alla penale per il ritardo ed al maggior danno eventualmente subito.

4.6 I Beni risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ODA, s'intenderanno come non consegnate. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nei termini che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto stesso, fatto salvo quanto pattuito ai seguenti artt. 13-14.

4.7 L'imballaggio, il carico, il montaggio, le regolazioni e il trasporto della Attività sono a carico del Fornitore e restano sotto la sua responsabilità. Le condizioni di consegna e reso della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino).

ARTICOLO 5 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE PER RITARDO

5.1. In caso di mancata ottemperanza dei termini di consegna e/o esecuzione dei servizi previsti, qualunque ne sia la causa – fatti salvi solo comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto - VEBSI avrà il diritto di applicare, senza preventiva messa in mora, una penale per il ritardo pari allo 0,5% del valore complessivo - al netto di ogni imposta - dell'ODA, per ogni giorno di calendario di ritardo. VEBSI notificherà al Fornitore l'ammontare della penale.

5.2. Il Fornitore si impegna alla corresponsione di tale importo secondo la modalità che sarà concordata di volta in volta con VEBSI, restando salvo il diritto di VEBSI di portare in compensazione l'ammontare della penale con qualsivoglia credito maturato dal Fornitore.

5.3. In caso di ritardo superiore a quindici (15) giorni, VEBSI avrà diritto di risolvere immediatamente l'ODA, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione scritta al Fornitore, con applicazione di una penale pari al 20% del valore del Contratto in caso di ritardo, fermo restando il diritto al maggior danno.

ARTICOLO 6 – SOSPENSIONE

6.1. È fatto espressamente divieto al Fornitore sospendere per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, l'Attività oggetto del Contratto senza il consenso di VEBSI.

6.2. Resta inteso che VEBSI si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la sospensione dei lavori in qualsiasi momento. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore dovrà adottare tutte le azioni ragionevoli per proteggere il sito, i lavori eseguiti e i materiali da qualsiasi deterioramento, perdita o danno.

6.3. Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente Contratto, qualora il Fornitore si renda responsabile di qualsiasi violazione relativa ad obblighi in materia di sicurezza, VEBSI può ordinare la sospensione dei lavori fino a che non sarà rimossa la violazione. Analogamente il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto qualora VEBSI non provveda alla tempestiva rimozione di condizioni di pericolo eventualmente riscontrate all'interno del cantiere e prontamente segnalate.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

7.1. Con l'accettazione dell'ODA, il Fornitore:

- dichiara di essere un operatore professionale del settore e di possedere le qualifiche, le competenze e le capacità strutturali ed economiche per adempiere in modo puntuale alle relative obbligazioni, secondo gli standard qualitativi richiesti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'Attività, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che, nello svolgimento dell'Attività, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente forniti nell'ambito dell'ODA, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;
- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze e/o permessi necessari per l'erogazione dell'Attività, il tutto in conformità alla legislazione vigente in materia, e che manterrà in essere per tutta la durata del presente Accordo le condizioni in forza delle quali sono state ottenute le autorizzazioni e le licenze suddette;
- garantisce che erogherà le Attività, utilizzando la propria attrezzatura tecnica della migliore qualità ed impiegando personale tecnicamente idoneo e altamente qualificato, nel rispetto degli impegni assunti con il presente Contratto;
- garantisce che si servirà esclusivamente di personale regolarmente assunto secondo contratti collettivi di categoria e aziendali di tempo in tempo applicabili ovvero adeguatamente contrattualizzato secondo diverse tipologie contrattuali anche di settore comunque consentite dalla legge;
- garantisce che provvederà a remunerare il personale (dipendenti/collaboratori/lavoratori autonomi) utilizzato nell'erogazione delle Attività secondo i parametri economici previsti nei contratti collettivi di categoria e aziendali di tempo in tempo applicabili (ovvero secondo i compensi indicati nei contratti con cui è stati impiegato) e a versare allo stesso, ove dovuti, tutti i trattamenti di fine rapporto;

- dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale avente cittadinanza di Paesi Extra UE (ex D. Lgs. 286/1998 - Testo Unico dell'Immigrazione e successive modifiche ed integrazioni);
- garantisce che le Attività oggetto dell'ODA hanno le qualità ivi stabilite, nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati; eventuali vizi e difetti potranno comunque essere denunciati entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. Il Fornitore si impegna a propria cura e spese a rimediare alla non conformità dei servizi resi o a sostituire la fornitura viziata o le parti difettose con pezzi di ricambio nuovi e originali, restando a carico del Fornitore le spese di trasporto per la sostituzione della fornitura viziata;
- garantisce che i beni oggetto dell'ODA saranno conformi alle norme dell'Unione Europea ad esse eventualmente applicabili;

7.2. Il Fornitore si impegna a svolgere le Attività a proprio rischio, con autonomia organizzativa e operativa, a regola d'arte e nel rispetto dei più elevati standard qualitativi e professionali, impegnandosi - ferma restando la sua piena autonomia nell'esecuzione delle Attività - a rispettare le indicazioni di VEBSI.

7.3. Al fine di consentire una corretta esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna a:

- organizzare e gestire le Attività garantendo, in termini di personale dedicato, un elevato livello qualitativo;
- utilizzare materiali, apparecchiature e forniture necessari per l'esecuzione delle Attività delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto;
- svolgere le Attività secondo le tempistiche previste nel presente Contratto;
- provvedere al pagamento dei corrispettivi di eventuali subappaltatori autorizzati da VEBSI ai fini dell'esecuzione del Contratto.

7.4. In ogni caso, i dipendenti del Fornitore adibiti all'espletamento dell'Attività saranno esclusivamente sottoposti al potere direttivo, gestionale e disciplinare del Fornitore, il quale disciplinerà in totale autonomia l'orario di lavoro, la paga e l'eventuale accesso ai locali di VEBSI del proprio personale individuato per l'esecuzione dell'Attività. Il Fornitore si impegna a corrispondere al personale utilizzato nella prestazione dell'Attività il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti o Accordi di categoria, impegnandosi altresì al rispetto delle normative antinfortunistiche e di prevenzione e di protezione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di volta in volta applicabili, nonché a dotarli delle necessarie coperture assicurative. Per una migliore organizzazione dell'Attività, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto, il Fornitore indicherà a VEBSI il nominativo di un proprio referente per il coordinamento dei flussi di comunicazione sull'avanzamento delle Attività.

7.5. Il Fornitore dà atto e riconosce comunque di non essere in alcun modo fornito di poteri di rappresentanza di VEBSI ed inoltre si impegna ad astenersi da qualunque comportamento che possa indurre terzi a ritenere che esso agisca, a qualsiasi titolo, in nome o per conto di VEBSI, nonché ad utilizzare beni di VEBSI a qualunque titolo.

ARTICOLO 8. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

8.1. Il Fornitore si impegna a fornire a VEBSI la seguente documentazione: autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; certificato di iscrizione alla CCIAA e/o la visura camerale aggiornata della società, polizze assicurative RCO e RCT o quelle eventualmente richieste nell'ODA o dal cliente, valide per tutta la durata dell'Attività. Alla sottoscrizione del presente Contratto, e comunque prima del pagamento del corrispettivo pattuito, il Fornitore presenterà a VEBSI la seguente documentazione: dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori con posizione INPS e INAIL; copia del modello F24; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori con indicazione delle somme effettivamente percepite o, in alternativa e comunque a richiesta di VEBSI, copia dei relativi bonifici effettuati ai lavoratori impiegati nell'appalto; copia dei modelli DM10 unitamente ad un eventuale estratto della procedura UNIEMENS relativo ai medesimi lavoratori; copia delle scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro (LUL) riferite alle maestranze impiegate nell'Attività.

8.2. Qualora il Fornitore si rifiuti o non sia in grado di produrre tale documentazione, VEBSI potrà sospendere il pagamento, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra, e il pagamento verrà posto a garanzia dell'adempimento medesimo e/o dichiarare risolto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

8.3. Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui l'Attività consista in servizi forniti nell'ambito di un appalto, la liquidazione del corrispettivo in favore del Fornitore è subordinata alla trasmissione della documentazione richiesta, come sopra indicata, nonché di ogni altra eventuale documentazione comprovante l'osservanza tempestiva degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ

9.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto dell'Attività a regola d'arte e con idonea professionalità. Pertanto, il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione dell'Attività e di ogni eventuale danno, inclusi quelli causati al cliente di VEBSI, derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle Attività o, comunque, dall'inabilità all'esecuzione puntuale degli obblighi con l'accettazione dell'ODA.

9.2. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne VEBSI da qualsiasi disservizio, esborso o danno di qualsivoglia natura che la stessa dovesse subire per fatto imputabile al Fornitore in violazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, incluse la responsabilità oggettiva e qualsiasi pretesa contrattuale o extracontrattuale di terzi relativamente a servizi, materiali, strumenti, apparati, impianti ecc., oggetto dell'Attività.

9.3. Inoltre, il Fornitore si impegna a manlevare VEBSI nel caso in cui quest'ultima sia chiamata per causa del Fornitore stesso, a pagare a terzi o al proprio cliente qualsiasi somma di denaro a qualsiasi titolo dovuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per retribuzioni, contributi, obbligazioni assicurative, obbligazioni fiscali, premi, penali, azioni legali e relativi costi giudiziari, risarcimento o altre somme per

responsabilità nei confronti di terzi o VEBSI, incluse ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere).

9.4. VEBSI non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle Attività di cui all'ODA.

9.5. In caso di inosservanza da parte del Fornitore delle modalità e condizioni di esecuzione delle Attività, VEBSI avrà diritto:

- di risolvere per diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione in qualunque momento, salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti da VEBSI;
- di provvedere direttamente all'esecuzione delle Attività, anche avvalendosi di prestazioni di terzi, con addebito dei relativi oneri e spese al Fornitore, salvo il risarcimento del danno eventualmente subito da VEBSI.

VEBSI potrà esercitare, a suo insindacabile giudizio, anche cumulativamente le facoltà previste ai precedenti punti, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito da VEBSI stessa.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DELLA PROPRIETÀ

10.1. Il trasferimento dei rischi si avrà nel momento immediatamente successivo allo scarico dei beni e/o all'accettazione per iscritto e senza riserve della prestazione nel luogo definito dall'ODA.

10.2. Il trasferimento della proprietà dei beni individuati solo nel genere si avrà con l'individuazione degli stessi da parte di VEBSI.

ARTICOLO 11 - PERSONALE

11.1. Il Fornitore garantisce che l'esecuzione dell'Attività sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadrati nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi ed all'esibizione, su richiesta di VEBSI, di tutta la documentazione che dovesse rendersi necessaria per comprovare l'adempimento dei predetti obblighi.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA SUL LAVORO

12.1. In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il Fornitore: si impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale; dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; si impegna a formare ed informare i propri dipendenti e/o ausiliari dei rischi connessi all'Attività, verificando scrupolosamente che il loro comportamento sia adeguato al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle Attività, riservando a VEBSI la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza; si impegna a usare macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente ed adeguatamente mantenuti; si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; si impegna a coordinarsi con VEBSI per individuare, mediante l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; dichiara di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza; si impegna ad indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture; si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

12.2. In caso di commesse secondo il titolo IV del suddetto D.Lgs. (i.e. Cantieri Temporanei o Mobili), il Fornitore è tenuto a valutare i rischi e predisporre idonee misure di prevenzione e protezione formalizzandole attraverso il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e rispettiva analisi e accettazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Il Fornitore sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele relativamente alle Attività oggetto del Contratto.

12.3. Il Fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai propri eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

12.4. L'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione del Contratto ipso iure ex art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

13.1. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti.

13.2. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione. Il Fornitore si impegna a propria cura e spese a rimediare alla non conformità dei servizi resi o a sostituire la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziata con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia delle Attività oggetto dell'ODA si intende pari a 24 (ventiquattro) mesi, o al diverso termine eventualmente previsto tra le parti o dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura. In caso di sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per VEBSI.

13.3. La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza di VEBSI. Nel caso la sostituzione delle parti viziata non sia possibile, l'ODA si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

13.4. Il Fornitore dichiara d'avere idonea garanzia assicurativa, con validità dalla stipula del Contratto fino al termine del Contratto, per tutti i danni a cose, persone e a terzi, inclusi i dipendenti di VEBSI, che esso o i prodotti forniti dovessero causare nell'esecuzione delle Attività.

ARTICOLO 14 - GARANZIA RELATIVA AL SOFTWARE

14.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere titolare di diritti sul Software che gli consentono di poterne disporre concedendolo in licenza, di aver effettuato tutte le

verifiche necessarie ad escludere la sussistenza di eventuali diritti da parte di terzi che possano limitare l'uso del Software da parte del cliente, nonché di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e dei mezzi necessari alla concessione della Licenza. Il Fornitore pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne VEBSI contro qualsiasi pretesa da parte di terzi da cui possa derivare per VEBSI un pregiudizio in termini operativi, economici o di immagine, quali a titolo esemplificativo il mancato utilizzo della licenza, il risarcimento di danni o il pagamento della licenza a terzi.

14.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che il software, nel rispetto e nei limiti dei migliori standard di settore, è funzionante, libero da errori o virus che possano gravemente comprometterne il corretto funzionamento.

14.3. Fermo restando l'applicazione di eventuali penali previste nell'ODA per mancato raggiungimento dei livelli di servizio (SLA) concordati, e fatto salvo il diritto di VEBSI al risarcimento dell'ulteriore danno, il Fornitore sarà tenuto in forza della garanzia sopra espressa: (i) alla correzione degli errori del Software che hanno causato la violazione della garanzia, con un'estensione della durata della Licenza per un periodo pari al malfunzionamento, sospensione e/o interruzione nell'uso del Software; oppure, ii) nel caso in cui non fosse in grado di correggere l'errore entro il termine congruo comunicato da VEBSI, quest'ultimo potrà risolvere il rapporto contrattuale ed il Fornitore sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo eventualmente già ricevuto per la quota pari al periodo tra la data di risoluzione del Contratto e la naturale scadenza della Licenza, come indicata nell'ODA.

14.4. In caso di contrasto tra le condizioni del presente articolo e quelle contenute nella garanzia offerta dal Fornitore, le prime prevarranno in ogni caso sulle seconde.

ARTICOLO 15 – RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. In qualsiasi momento VEBSI potrà recedere dall'ODA in tutto o in parte, comunicando al Fornitore a mezzo Pec entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data di efficacia del recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso, VEBSI corrisponderà al Fornitore il corrispettivo relativo alle Attività concluse alla data di efficacia del recesso, restando escluso ogni diritto a pretese risarcitorie, ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese, anche derivante dai rapporti con eventuali subfornitori. L'articolo 1671 cc è espressamente derogato.

15.2. Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli Articoli delle presenti Condizioni Generali, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. – fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i dati subiti da VEBSI - nel caso in cui il Fornitore:

- fornisca i beni e/o i servizi in modo non conforme a quanto disposto nell'ODA, nonché utilizzi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati;
- apporti modifiche e/o variazioni ai beni e/o servizi, senza l'approvazione e/o autorizzazione scritta di VEBSI e/o di propria iniziativa;
- non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfantistica, violi la legge antimafia, se applicabile, violi norme e regolamenti vigenti relativi all'oggetto della fornitura;
- abbia omesso di esibire o produrre certificazioni e/o documentazione richiesta dalla vigente normativa, ovvero il abbia prodotti irregolari;
- abbia omesso di esibire o produrre certificazioni e/o documentazioni di cui all'art. 15, ovvero li abbia prodotti irregolari;
- per i casi di cui agli articoli 5 (clausola penale e risoluzione per ritardo), 8 (Documentazione da produrre), 12 (sicurezza sul lavoro), 14 (Garanzia relativa al Software), 19 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 21 (Divieto di subappalto) e 23 (Certificazioni, Codici VINCI, Società Benefit); 24 (Tutela dell'Ambiente);
- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza e il Fornitore ometta di sanare tale inadempimento nel termine intimato da parte di VEBSI;
- il Fornitore venga sottoposto ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale o esecutiva;
- in caso di grave inadempimento o violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Contratto.

In ogni caso di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., VEBSI si riserva il diritto di trattenere a garanzia qualsiasi importo che, per qualsiasi motivo, risulti a credito del Fornitore.

ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE

16.1. Per Causa di Forza Maggiore si intende qualunque evento, circostanza o combinazione di eventi o circostanze di natura straordinaria e al di fuori della sfera di controllo della Parte colpita da Cause di Forza Maggiore (di seguito, la "Parte Colpita") che determini l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte, qualora tale impossibilità non poteva essere evitata dalla Parte Colpita facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia, e pertanto a mero titolo esemplificativo: calamità naturali, eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio, sommosse, rivolte civili, scioperi nazionali

16.2. Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia impedito da cause di forza Maggiore, a condizione che:

- a. comunichi immediatamente all'altra Parte il verificarsi di ciascuna causa di forza maggiore, e comunque entro e non oltre le successive 24 (ventiquattro) ore, fornendo ogni relativo dettaglio;
- b. faccia il possibile per porre rimedio alla propria incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni e, in ogni caso, per minimizzare l'impatto della causa di forza maggiore sull'esecuzione del Contratto, tenendo costantemente aggiornata l'altra Parte in relazione alle azioni intraprese;
- c. faccia quanto ragionevolmente necessario per assicurare la protezione delle Attività ed ogni sua componente da ogni deterioramento, perdita o danno; e
- d. comunichi tempestivamente all'altra Parte la cessazione della causa di forza maggiore.

16.3. In ogni caso non saranno considerate causa di forza maggiore:

- a. le condizioni climatiche avverse (ad esempio neve, ghiaccio, pioggia battente, vento forte);
- b. i ritardi, i fatti o le omissioni imputabili al Fornitore, al suo personale, ai suoi fornitori e subappaltatori;
- c. l'interruzione delle Attività imposta dalle Autorità competenti per il mancato rispetto della legge applicabile da parte del Fornitore e dei soggetti in relazione ai quali il Fornitore è responsabile o comunque per cause ad essi

imputabili anche se non derivanti dal mancato rispetto della legge applicabile;

- d. ritardi del Fornitore nell'approvvigionamento dei Materiali;
- e. ritardi nelle consegne dovute da subappaltatori e/o fornitori del Fornitore medesimo;
- f. scarti di materiali dovuti a difetti di fabbricazione da parte di subappaltatori e/o fornitori;
- g. eventi causati, dovuti o comunque attribuibili al Fornitore e/o ai suoi subappaltatori e/o fornitori;
- h. scioperi locali.

16.4. I termini di consegna possono essere prorogati in caso di Cause di Forza Maggiore che impediscano l'esecuzione dell'ODA. In questo caso, il Fornitore dovrà informare immediatamente VEBSI della causa di forza maggiore.

16.5. Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 15 (quindici) giorni, ciascuna parte potrà recedere dal rapporto senza indennizzo, comunicandolo all'altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo Pec.

ARTICOLO 17 – ASSICURAZIONI

17.1. Il Fornitore è tenuto a prestare garanzia assicurativa idonea all'Attività svolta, anche per responsabilità professionale, con validità dalla data di stipula del Contratto fino al termine dell'Attività, che copra tutti i danni a cose, persone e a terzi, inclusi i dipendenti di VEBSI, che dovesse causare nell'esecuzione dell'Attività oggetto del Contratto.

17.2. In particolare, il Fornitore si impegna a stipulare a VEBSI polizze RCT e RCO idonee all'Attività svolta e stipulate con primarie compagnie assicurative. Il Fornitore si obbliga altresì a stipulare con primaria compagnia assicurativa qualsiasi ulteriore polizza assicurativa che dovesse essere richiesta dal cliente di VEBSI presso il quale sono svolte le Attività. Il Fornitore si impegna a dare evidenza a VEBSI dell'avvenuta stipula delle suddette polizze entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto consegnando copia delle polizze debitamente quietanzate.

17.3. Il Fornitore si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente punto per l'intera durata del Contratto, nonché a trasmettere a VEBSI il relativo certificato di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

17.4. Le polizze assicurative presentate dal fornitore non limiteranno in alcun modo la responsabilità di quest'ultimo nell'ambito del presente Contratto e il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale di copertura.

ARTICOLO 18 - CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

18.1. Se non diversamente pattuito, le partiche di esportazione/importazione sono da considerarsi a carico del Fornitore, il quale sarà considerato esportatore ai fini della normativa applicabile. Il Fornitore è tenuto ad informare VEBSI di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione della merce/prodotti in base alla legislazione italiana, UE o USA sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali nonché della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nei paesi di origine dei prodotti. Pertanto il Fornitore dovrà sempre indicare nell'ODA e nelle fatture, fornendo in seguito anche eventuali aggiornamenti, le seguenti informazioni: numero lista esportazioni (export list number)/ ECCN (Export Control Classification Number) per la merce USA secondo le US EAR; paese di origine della merce e relativi componenti (incluso software); eventuale trasporto in territorio USA o fabbricazione/deposito negli USA o fabbricazione con tecnologia USA; tariffa doganale della merce (HS Code of Products); se si tratta di un prodotto classificato come Dual Use ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821; persona di riferimento aziendale per informazioni in materia.

18.2. Se non espressamente indicato dal Fornitore prima del perfezionamento dell'ordine/accordo, si deve intendere che la merce è libera per l'esportazione verso il Paese - indicato nell'ordine o nell'ordine - in cui deve avere luogo la consegna, oppure laddove non indicato il Paese di consegna, verso qualsiasi Paese.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

19.1. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'ODA. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra.

19.2. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a VEBSI i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

19.3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle Attività di cui all'ODA.

19.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'ODA e per i successivi 3 (tre) anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione.

19.5. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'ODA potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:

- di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino;
- ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- svilupate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

20.1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall'ODA (compreso il diritto al corrispettivo) senza il preventivo consenso scritto da parte di VEBSI, pena la nullità della cessione stessa.

20.2. VEBSI potrà liberamente cedere o trasferire a terzi l'Ordine, anche parzialmente, previa comunicazione a mezzo Pec al Fornitore.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

21.1. Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per l'esecuzione delle Attività previste nell'ODA, salvo espresso consenso scritto rilasciato da VEBSI. Nella richiesta di subappalto il Fornitore dovrà indicare le prestazioni oggetto del subappalto, la ragione sociale dell'impresa subappaltatrice e tutte le informazioni utili a dimostrare la capacità tecnico-professionale richieste per lo svolgimento della prestazione richiesta.

21.2. Il Fornitore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti di VEBSI anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi al personale) e si obbliga a far rispettare al subappaltatore tutti gli obblighi delle presenti condizioni generali di contratto.

ARTICOLO 22 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

22.1. Se applicabile al tipo di Attività fornita, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assegna e trasferisce a VEBSI senza bisogno alcuno di ulteriore conferma o di qualsivoglia adempimento, in modo definitivo, (i) la piena ed esclusiva proprietà di tutti i materiali, della documentazione di progettazione, nonché di ogni elaborazione, processo, sviluppo, invenzione correlate all'esecuzione dei servizi in favore di VEBSI (di seguito, "Risultato dei Servizi"), e (ii) la piena ed esclusiva titolarità di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale e industriale senza limitazione alcuna, incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto esclusivo ed irrevocabile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, rielaborare, combinare, assemblare, tradurre, rappresentare, pubblicare, distribuire e divulgare l'Attività in qualunque modo e attraverso qualsiasi mezzo/supporto materiale e/o digitale, incluso internet ed ogni social media e canale digitale, senza alcuna limitazione di alcun tipo e per qualsiasi finalità esclusa la loro commercializzazione, così come il diritto esclusivo ed irrevocabile di licenziare, trasferire o cedere a terzi a qualsiasi titolo e senza limitazioni, i diritti qui garantiti a VEBSI.

22.2. Nel caso in cui l'Attività consista nella fornitura di licenza d'uso di software, VEBSI non ha alcun diritto sui segni distintivi, loghi o denominazioni commerciali, di qualsiasi tipo, affini al software apposti sulla relativa documentazione sui siti web dedicati allo stesso, che non dovranno, in nessun caso e modo, essere modificati, alterati, spostati, rimossi o riprodotti. VEBSI non potrà vantare alcun diritto, né avanzare alcuna pretesa sul Software, né sugli eventuali programmi ed altre creazioni intellettuali del Fornitore e/o di terzi che abbiano concesso al Fornitore diritti di utilizzazione degli stessi, necessari(e) al funzionamento del software.

ARTICOLO 23 – CERTIFICAZIONI, CODICI VINCI e SOCIETA' BENEFIT

23.1. Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione di VEBSI ha adottato i sistemi di Gestione secondo gli ISO 9001 Qualità e ISO 14001 Ambiente, che dichiara di aver letto nel sito aziendale (www.vinci-energies.it) e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi e obiettivi dei succitati sistemi di gestione e si impegna a rispettarne i contenuti ed i principi. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

23.2. Il Fornitore si impegna al rispetto dei seguenti principi della responsabilità sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non ricorrere a, né sostenere l'utilizzo del "lavoro forzato e obbligato";
- garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabilire efficaci provvedimenti per prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei lavoratori;
- rispettare il diritto dei lavoratori di formare, partecipare o organizzare sindacati secondo la propria volontà e di contrattare collettivamente con l'azienda;
- non attuare o dare sostegno ad alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi verbali;
- rispettare le leggi e gli accordi nazionali e locali applicabili all'orario di lavoro e vacanze pubbliche;
- retribuire i dipendenti rispettando il CCNL e quello integrativo aziendale, ove presente;

Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subappaltatori tutti i suddetti principi.

23.3. Il Fornitore dichiara di aver preso contezza del contenuto del Codice Etico e di Condotta, del Codice di Condotta Anticorruzione, della Guida ai Diritti Umani e degli impegni ambientali adottati dal Gruppo VINCI, pubblicati sul sito www.vinci-energies.it, impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare i principi ad eventuali collaboratori e/o subappaltatori.

23.4. Il Fornitore riconosce che VEBSI è una Società Benefit ai sensi della L. 208/2015, co. 376-383 e pone al centro del proprio modo di agire all'interno della società l'insieme dei valori relativi alla responsabilità sociale, alla tutela dell'ambiente e all'etica tutta, valori che sono riassunti nel proprio Codice di Condotta Interno, nella Relazione d'Impatto e nel Codice di Condotta Fornitori, pubblicati sul sito www.vinci-energies.it. Il Fornitore dichiara di conoscere il Codice di Condotta Interno e il Codice di Condotta Fornitori, impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare i principi ai propri collaboratori e/o subappaltatori.

23.5. La violazione del presente articolo da parte del Fornitore rappresenta grave inadempimento contrattuale e darà a VEBSI la facoltà di risolvere ogni accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il Fornitore terrà manlevata e indenne VEBSI da qualsiasi conseguenza dovuta all'inosservanza del presente articolo.

ARTICOLO 24 – TUTELA DELL'AMBIENTE

24.1. Nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di cui all'ODA, il Fornitore si impegna al rispetto della normativa in materia ambientale applicabile, ivi inclusa – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la normativa in materia di gestione dei rifiuti. Il Fornitore si impegna altresì a consegnare a VEBSI la relativa documentazione di legge.

24.2. Nello svolgimento dell'ODA, il Fornitore si impegna a utilizzare solo prodotti conformi ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) previsti per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene dal D.M. 24/05/2012 e per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti dal D.M. 18/10/2016. Si impegna altresì a utilizzare prodotti certificati Ecolabel su esplicita richiesta di VEBSI.

24.3. Il Fornitore dichiara di conoscere e di avere preso visione degli impegni assunti dal Gruppo VINCI – cui VEBSI è parte – pubblicati sul sito www.vinci-energies.it e di conformarsi ad essi.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

25.1. I dati personali delle persone e degli organismi in rapporto con VEBSI saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge vigente in materia di trattamento dei dati personali, in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016. Il Fornitore si impegna ed obbliga al trattamento dei Dati Personali di cui VEBSI è Titolare o Responsabile secondo le predette disposizioni di legge ed esclusivamente per ragioni amministrative, di contabilità, commerciali o per l'esecuzione del presente accordo. I suddetti Dati potranno essere divulgati a terzi solo per le ragioni per cui sono state raccolti e trattati. L'Informativa relativa trattamento dei dati personali di Clienti/Fornitori è disponibile nel sito www.vinci-energies.it.

25.2. Ove applicabile, con il presente Contratto, VEBSI nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile Esterno (o SubResponsabile) del Trattamento dei Dati di cui è Titolare o Responsabile.

ARTICOLO 26 - OBBLIGO DI RISPETTO SISTEMI DI GESTIONE

Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione di VEBSI ha adottato i sistemi di Gestione secondo gli ISO 9001 Qualità e ISO 14001 Ambiente, che dichiara di aver letto nel sito aziendale (www.vinci-energies.it) e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi e obiettivi dei succitati sistemi di gestione e si impegna a rispettarne i contenuti ed i principi. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

ARTICOLO 27 - REFERENZE COMMERCIALI

27.1. Il Fornitore autorizza - sin da ora - la riproduzione e l'utilizzo in depliant, cataloghi informativi per la clientela, inserzioni pubblicitarie nei vari organi di informazione, social media, sito internet aziendale od in eventuali altri mezzi di diffusione, del proprio nome e logo nonché di alcune immagini o parti del prodotto fornito, servizio prestato o progetto realizzato, da valere quale 'Referenza Commerciale'.

27.2. Il Fornitore autorizza altresì VEBSI a spendere il proprio nome e a fornire i dettagli del progetto disciplinato dal presente Contratto qualora un cliente (pubblico o privato) di VEBSI richieda referenze o prova di aver eseguito progetti con caratteristiche simili a quelle del progetto oggetto del presente Contratto.

27.3. Il consenso del Fornitore è revocabile in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a VEBSI.

ARTICOLO 28 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

28.1. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno regolati e interpretati secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia, avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione dell'ODA, dei suoi Allegati e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ARTICOLO 29 – CLAUSOLE FINALI

29.1. La nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporta la nullità automatica delle altre clausole. La rinuncia di una ovvero di entrambe le Parti ad esercitare i diritti derivanti da una o più disposizioni contenute nel Contratto, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione.

29.2. Il Contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce ogni precedente accordo, orale o scritto, concluso fra le Parti ed avente il medesimo oggetto.

29.3. Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione del Contratto dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.

29.4. Il presente Contratto non determina vincoli societari o associativi fra le Parti e non implica alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di agenzia, rappresentanza o mandato tra le stesse.

29.5. Ciascuna Parte potrà sottoscrivere il presente Contratto anche tramite una procedura di firma elettronica come previsto dal Regolamento UE 910/2014/CE relativo ai servizi di identificazione elettronica e s.m.i., e in conformità della normativa interna vigente.

Luogo e data _____

Il Fornitore (timbro e firma)

Per esplicita accettazione ed adesione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dei seguenti articoli: art. 2: ODA e sue modifiche; art. 4 consegna; art. 5 clausola penale e risoluzione per ritardo; art. 6 sospensione; art. 7 dichiarazione e obblighi del fornitore; art. 8 documentazione da produrre; art. 9 responsabilità; art. 10 trasferimento dei rischi della proprietà; art. 12 sicurezza sul lavoro; art. 13 garanzia di buon funzionamento; art. 14 garanzia relativa al software; art. 15 recesso e clausola risolutiva espressa; art. 16 forza maggiore; art. 17 Assicurazioni; art. 18 Controllo sulle esportazioni e dogana; art. 19 riservatezza; art. 20 divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 21 divieto di subappalto; art. 22 proprietà intellettuale; art. 23 certificazioni, codici vinchi e società benefit; art. 24 tutela dell'ambiente; art. 25 trattamento dei dati personali; art. 27 referenze commerciali; art. 28 legge applicabile e foro esclusivamente competente; art. 29 clausole finali.

Luogo e data _____

Il Fornitore (timbro e firma)
